MOD. 99/01

MAN



nistro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il nistro dell'economia e delle finanze

MINISTER THASPORTI - GABINETTO 5279 20/03/2003 AG/LP

VISTA la legge 21 dicembre 2001,n.443 ed in particolare l'art.1 comma 1 in base al quale le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi-e strategici di preminente interesse nazionale sono individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo le procedure contenute nello stesso comma 1;

VISTA la delibera CIPE n.121 del 21 dicembre 2001 con cui è stato approvato il primo programma di infrastrutture strategiche ai sensi della Legge 21 dicembre 2001, n.

443; VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166 recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti ed, in particolare, l'art.13 comma 1 in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarle e le quote a ciascuno assegnate, sono, inoltre, stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

VISTO il decreto legislativo 20 agosto 2002, n.190 recante attuazione della legge 21 dicembre 2001, n.443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e strategici e di interesse nazionale ed, in particolare, l'art.2 relativo alle attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2003,n.15 recante "misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali" in base al quale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anticipazioni per consentire l'espletamento delle attività di istruttoria e monitoraggio di cui all'art.2 commi 3,4 e 5 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.190;

VISTA la relazione tecnica nella quale sono individuate le risorse occorrenti per l'attività di istruttoria e monitoraggio da porre in essere ai sensi dell'art.2, commi 3,4 e 5 del decreto legislativo 20 agosto 2002,n.190;

RITENUTO:

in relazione alle risorse di cui ai limiti di impegno quindicennali previsti dal richiamato art.13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n.166 di dover provvedere ad Individuare i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a clascuno assegnate, e stabilire le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

altresì, di dover provvedere ad individuare le condizioni economiche generali e a fissare il limite annuale delle anticipazioni che, ai sensi dell'art.1, commi 5 e 6 del decreto legge 7 febbraio 2003, n.15, la Cassa depositi è prestiti è autorizzata a concedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'espletamento dell'attività di istruttoria e monitoraggio di cui all'art.2, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.190; The Comment of 15 min


Decrintern 5273 del

0644126364

MOD. 99/01

P.02/04





#### DECRETA

### Articolo 1 (Riserva di risorse)

1. A valere sul limite di impegno quindicennale di cui all'art.13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n.166, pari a € 193.900.000 dall'anno 2002 è riservata una quota di € 21.500.000 da utilizzare per le attività di progettazione.

2. A valere sul límite di impegno quindicennale di cui all'art.13, comma 1 della legge 1 agosto 2002, n.166, pari a € 115.400.000 dall'anno 2003 sono riservate:

una quota di E 1.950.000 da utilizzare per le attività di istruttoria e monitoraggio previste dall'art.2, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.190;

una quota di C 35.150.000 da utilizzare per le attività di progettazione.

3. Con successivo decreto verranno determinate le quote da riservare alle attività di cui al comma precedente a valere sul limite di impegno quindicennale di € 91.400.000, dall'anno 2004, previsto dall'art.13, comma 1 della legge 1 agosto 2002, n.166.

### Articolo 2 (Soggetti autorizzati)

1. Sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie i soggetti titolari della realizzazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al Programma approvato con la delibera CIPE n.121 del 21 dicembre 2001.

2. Gli oneri di ammortamento dei mutui e delle altre operazioni finanziarie sono assunti a totale carico del bilancio dello Stato a valere sulle disponibilità di cui ai limiti di impegno previsti dall'art.13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n.166.

## Articolo 3 (Assegnazione delle quote di finanziamento)

1. Le quote dei limiti di impegno di cui all'art.13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n.166, da assegnare ai soggetti di cui all'art.2, comma 1 del presente decreto, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali compresi nel Programma approvato con la delibera CIPE n.121 del 21 dicembre 2001, sono individuate, di volta in volta, dal CIPE, in sede de valutazione dei singoli interventi, tenuto conto delle disponibilità esistenti.

2. Ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15, la Cassa depositi e prestiti concede nell'anno 2003 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un'amicipazione à valere sulle disponibilità di cui all'art.1 comma 2 lett.a) del presente decreto. All'anticipazione si applica il tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti, al momento della concessione, sui mutui a tasso fisso ammortizzabili con una



P.03/04

0644126364

MOD. 99/01



# Infrastrutture e dei Trasporti

### Articolo 4 (Assegnazione delle risorse per la progettazione)

1. Con successivi decreti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assegna di volta in volta le quote dei limiti di impegno occorrenti per la redazione del progetto preliminare, su richiesta del soggetto titolare degli interventi di cui all'art.2 comma 1 del presente decreto, a valere sulla quota dei fondi destinata alle attività progettuali di cui al precedente art. I comma 1 e comma 2, lettera b).

## Articolo 5 (Modalità di erogazione dei finanziamenti)

1. I Mutui di cui al precedente art.2, comma 1, possono essere assunti con la Cassa depositi e prestiti, con tutti i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e con la Banca Europea per gli

2. Nel caso in cui il mutuo venga assunto con la Cassa depositi e prestiti, l'operazione sarà regolata secondo la normativa concernente l'attività del predetto Istituto.

3. Nei contratti di finanziamento che verranno stipulati dovranno essere indicati il periodo di utilizzo delle risorse finanziarie nonché gli interventi oggetto di finanziamento.

4. L'erogazione del mutuo dovrà avvenire secondo stati di avanzamento del progetto, anche in ottemperanza a quanto previsto dall'art.19 della legge 3 gennaio 1978, n.l. Su motivata e documentata richiesta dei soggetti autorizzati ai sensi del sopracitato art.2, comma 1, da trasmettersi contestualmente in copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Istituto finanziatore anticipa fino al 20% dell'importo complessivo dei lavori a base d'asta, da recuperare proporzionalmente nel corso degli stati di avanzamento dei lavori a fronte di specifici impegni di spesa relativi ai predetti progetti per attività propedeutiche alla esecuzione delle opere.

5. Per gli Enti tenuti all'osservanza delle norme sulla Tesoreria unica potra essere effettuata, alla fine del periodo di utilizzo, l'erogazione in Tesoreria del residuo finanziamento non utilizzato, fermo restando che gli Enti stessi preleveranno gli importi a

fronte degli stati di avanzamento del progetto.

6. Ai fini della ottimizzazione dei limiti di impegno, nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, le erogazioni saranno regolate a tasso variabile e il limite di impegno annuo disponibile sarà destinato prioritariamente al pagamento degli interessi maturati e, per il restante, al rimborso del capitale. Alla fine del periodo di utilizzo, il debito residuo risultante dalle predette operazioni sarà rimborsato secondo un piano di ammortamento a rate costanti a tasso fisso, nei limiti delle disponibilità previste.

7. Gli interessi che matureranno nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, calcolati sugli importi erogati e con decorrenza dal giorno successivo alla data di erogazione, saranno determinati al tasso EURIBOR sei mesi, riportato alla pagina

Commence of the second

the first of the property of a superior

001

MOD. 99/01

P.04/04



# inistero delle Infrastrutture e dei Trasporti

EROBOROI del circuito Reuters, maggiorato di uno spread massimo di 0.20 punti

8. Il tasso fisso che dovrà regolare il debito residuo alla data dell'ultima erogazione, sarà pari al Tasso INTEREST RATE SWAP (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in Euro a dieci anni, rilevato alle ore 12.00 del decimo giorno lavorativo bancario antecedente la data dell'ultima erogazione sulla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread massimo di 0.15 punti percentuali annui.

9. Lo schema di contratto del mutuo dovrà essere trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il preventivo nulla osta d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione sesta. Entro 45 giorni dalla stipula del mutuo, l'Istituto finanziatore trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti copia conforme del contratto di mutuo.

10. I soggetti finanziatori comunicano con regolarità al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al CIPE e al Ministero dell'economia e delle finanze ogni intervenuta erogazione delle somme di cui al comma 1 e comunicano allo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ogni altra informazione, relativa ai rapporti di mutui contratti, ritenuta utile ai fini delle attività di monitoraggio di cui all'art.2 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.190.

### Articolo 6 (Risorse non utilizzate)

1. Le somme assegnate o erogate, che, in base alla contabilità finale dei lavori, non siano state utilizzate dai soggetti titolari degli interventi, sono versate da parte degli stessi soggetti all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capítolo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui all'art.13 comma 1 della legge 1

Roma

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Il Ministro dell'economia

e delle finanze

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PRESSO IL MINISTERNI ETTA PETA

11/109

and the contract of the contract of the property of the contract of the contra